

Dichiarazioni anagrafiche, i tempi si accorciano

Iter amministrativo veloce, anche grazie all'utilizzo della Rete e del dialogo tra i diversi uffici pubblici coinvolti, per le certificazioni più utilizzate dei cittadini: trasferimenti di residenza, costituzione di nuova famiglia o mutamenti nel numero dei suoi componenti, cambiamento di abitazione. I problemi aperti

Il decreto legge sulle semplificazioni qui analizzato tocca in parte anche il fronte delle dichiarazioni anagrafiche allo scopo di semplificare e di velocizzare le procedure. L'articolo 5 comma 1 del Dl "Semplifica Italia" ha infatti come oggetto la materia delle dichiarazioni anagrafiche ricomprese nell'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (vale a dire «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»). Occorre tenere presente che tale disposizione prende in considerazione una serie di dichiarazioni anagrafiche aventi come oggetto determinati fatti concernenti il privato tra le quali (alle lettere a), b) e c) quelle riguardanti:

- il trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero;
- il trasferimento di residenza all'estero;
- la costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza;
- i mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
- - il cambiamento di abitazione.

Ora l'articolo 5 del più recente Dl innova le appena enunciate dichiarazioni anagrafiche disciplinando, in modo diverso, taluni profili (modalità e tempi della dichiarazione).

Profili operativi

Sul citato ambito di fatti e sulla relativa formalizzazione burocratica, l'articolo 5 introduce alcuni cambiamenti atti a semplificare concretamente il «face-re» del cittadino.

a) Modulistica

Innanzitutto la nuova normativa (articolo 5, comma 1) prevede che il modulo da riempire per rendere quelle dichiarazioni anagrafiche sia rinvenibile, in formato elettronico, nel sito del ministero dell'Interno. In tal modo la modulistica viene uniformata, per tutt'Italia, da parte di tale amministrazione pubblica e diverrà, ancor più semplice, il reperimento dello standard su cui apporre la dichiarazione. Da ricordare che in precedenza l'articolo 13 del Dpr 223/1989 prevedeva che il modulo fosse predisposto dall'Istat.

b) Modalità per rendere le dichiarazioni

Più significativa per il cittadino l'innovazione relativa alle modalità per comunicare, al Comune, le dichiarazioni in precedenza elencate. Per comprendere appieno le novità, occorre ricordare che secondo il previgente testo dell'articolo 13 del Dpr 223/1989, sussisteva un doppio regime:

- da un lato, tutte le dichiarazioni di trasferimento di residenza (d'altro Comune o dall'estero o il trasferimento di residenza all'estero), dovevano essere presentate di persona negli uffici comunali e di fronte all'ufficiale di anagrafe;
- le ulteriori dichiarazioni, diverse dal cambio di residenza, citate da quello stesso articolo 13, potevano essere rese anche mediante lettera raccomandata contenente la necessaria documentazione.

Ora il sistema per comunicare, con pieni effetti giuri-



dici, quei fatti (ma, è bene sottolinearlo, solo quelli elencati in precedenza e non anche gli altri elencati nelle lettere successive dell'articolo 13 del Dpr n. 223/1989) cambia, valorizzando le nuove tecnologie. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto Semplificazioni prevede, infatti, che esse possano essere:

- rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero
- o anche inviate con le modalità di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, vale a dire il Testo Unico sulla documentazione amministrativa.

Approfondiamo taluni profili di tale modifica. Da un lato, la norma in esame consente, in parte del delicato settore delle dichiarazioni dell'articolo 13 del Dpr n. 223/1989, di continuare a impiegare modalità che erano già utilizzabili (andare negli uffici comunali e ivi produrre, fisicamente, la relativa dichiarazione). In virtù della novità normativa e relativamente al tassativo elenco di dichiarazioni prima menzionato, alla persona interessata ora si consente, sul piano giuridico, di poter utilizzare, in alternativa a quella più tradizionale (e all'invio postale consentito per le stesse dichiarazioni, a eccezione di quella relativa al cambio di residenza), una modalità più innovativa basata sull'informatica e regolata dall'articolo 38 ("Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze") del Testo Unico sulla documentazione amministrativa che prevede che le istanze delle dichiarazioni da

presentare alla pubblica amministrazione possano essere inviate «anche per fax e via telematica (...) secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

In base al rinvio operato dal medesimo articolo 38 per realizzare, compiutamente, la seconda modalità di presentazione della dichiarazione anagrafica, occorre, quindi, applicare la specifica disposizione di cui all'articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), secondo la quale per potere utilizzare, con adeguati effetti giuridici, l'opzione telematica il cittadino deve utilizzare appositi strumenti (che comprendono, ad esempio, dalla firma digitale all'uso di carta d'identità elettronica), di natura informatica, ma aventi pieno valore giuridico ai fini di cui si sta qui ragionando.

Se, dunque, a livello giuridico si sono ormai precostituite le condizioni per l'estensione delle più moderne tecnologie anche rispetto a tali specifiche tipologie di dichiarazioni, occorrerà vedere quanto rapidamente le nuove prassi si adegueranno all'innovazione giuridica. In questo senso, se il fax è ampiamente utilizzato, la modalità telematica, a cominciare dall'effettiva possibilità di colloquiare, via posta elettronica certificata, con le amministrazioni pubbliche, non è ancora, spesso, facilmente praticabile. D'altronde, proprio «Guida agli Enti Locali» ha dato notizia, qualche mese fa, dell'avvio di una class action pubblica, positivamente pro-

La nuova modalità telematica

Le dichiarazioni concernenti:

trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero;

trasferimento di residenza all'estero;

costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza;

mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;

cambiamento di abitazione;

possono essere non solo rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di Anagrafe, ma anche inviate via fax e per via telematica

mossa e vinta, contro una Regione che non aveva ancora attivato e messo a disposizione degli utenti la propria Pec (si veda anche «Guida agli Enti Locali» n. 43/2011).

ITER PIÙ VELOCE

Inoltre, in relazione alle suddette dichiarazioni il nuovo testo tende a velocizzare l'iter amministrativo. In tal senso il comma 3 dello stesso articolo 5 prevede che l'ufficiale d'anagrafe effettui le iscrizioni anagrafiche nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni citate.

Per la verità le prime indiscrezioni sulla formulazione del decreto, peraltro largamente pubblicizzate dalla stampa, rivelavano un intento ben più pretenzioso: da un lato, si mirava a far sì che almeno il cambio di residenza, nell'ambito di comuni italiani, producesse, immediatamente, gli effetti giuridici e che l'ufficiale d'anagrafe informasse, telematicamente, il Comune di ultima residenza dell'interessato/a. Il testo finale tende, più semplicemente e modestamente, a ridurre, come detto, a due giorni lavorativi i tempi per l'iscrizione anagrafica.



Tempi più stretti per le comunicazioni

Il Comune che riceve una delle comunicazioni di cui sopra deve informare, entro due giorni lavorativi, l'altro Comune coinvolto

A comprova dell'originario disegno del Legislatore permane la rubrica del primo testo "Cambio di residenza in tempo reale" che, tuttavia, non corrisponde più, esattamente, al senso giuridico della norma attuale, che, come detto, ha perso "per strada" parte delle "ambizioni" innovatrici.

Resta comunque come già nella normativa vigente (articolo 18, comma 2 del Dpr n. 223/1989) che gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono, retroattivamente, dalla data della dichiarazione resa dall'interessato/a.

Altro cambiamento riguarda la comunicazione da parte dell'ufficiale d'anagrafe che ha ricevuto la dichiarazione di trasferimento della residenza. A questo proposito, mentre il testo dell'articolo 13 del Dpr 223/1989 consentiva 20 giorni di tempo al fine della comunicazione al Comune di provenienza, la più recente norma obbliga l'ufficiale d'anagrafe a provvedere a tale adempimento nel termine di due giorni lavorativi seguenti alla presentazione della dichiarazione. Il testo non accenna, esplicitamente, alla modalità. In tale senso un esplicito obbligo di utilizzare la modalità telematica o, quanto meno, un obbligo di adeguarsi entro un certo tempo a quel sistema di trasmissione (magari, rinforzato da un accenno, in caso di mancata ottemperanza, alla responsabili-

tà dirigenziale) sarebbe stato, come minimo, opportuno per dare impulso all'opzione informatica.

REGOLAMENTO AD HOC

Il Decreto Semplificazioni introduce anche un pesante e implicito "rinvio" rispetto all'immediata applicabilità della novella normativa qui in esame. Da un lato, il comma 6 dell'articolo 5, infatti, stabilisce che «Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto», mentre, d'altro lato, il comma 5 dello stesso articolo prevede che, per l'applicazione effettiva delle modifiche qui segnalate, occorra aspettare, sia pure entro gli stessi tempi di cui al comma 6, un regolamento governativo diretto a introdurre, rispetto all'accennato Dpr 223/1989, le modifiche necessarie per semplificare la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo.

In particolare tale regolamento, redatto su proposta del ministro dell'Interno di concerto con il ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, dovrà anche regolare gli aspetti inerenti al ripristino della posizione anagrafica qualora dagli accertamenti risulti che la realtà dei fatti sia diversa da quanto risultante dalla dichiarazione. Inoltre, lo stesso testo dovrà provvedere sul significato giuridico del silenzio del Comune nei 45 giorni seguenti alla dichiarazione resa dall'interessato/a: qualora, in tale arco di tempo, l'ente non proceda verso

l'interessato a dare comunicazione, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dei motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, il regolamento dovrà specificare che quanto dichiarato dal neo-residente è da considerarsi rispondente alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione.

In tal modo, il silenzio dell'amministrazione competente varrà, ai sensi di un'ulteriore norma della legge sul procedimento (articolo 20 sul silenzio assenso), come provvedimento di accoglimento della domanda.

SANZIONI PER I BUGIARDI

Tali procedure, in qualche misura più semplificate e rapide, hanno come presupposto implicito che il cittadino affermi il vero. Proprio per questo anche tali ipotesi di dichiarazioni sono sottoposte alle regole in materia di dichiarazione falsa. Il comma 5 dell'articolo 5, infatti, estende anche alle fattispecie qui esaminate le conseguenze sul dichiarante derivanti da affermazioni non corrispondenti al vero: in tale ultimo caso, in specie, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Di conseguenza, l'ufficiale di Anagrafe che ravvisi, nel corso degli accertamenti svolti a seguito della dichiarazione, discordanze tra la situazione di fatto e la dichiarazione resa, è tenuto a segnalare quanto emerso alla competente autorità di Pubblica sicurezza.

